



Risoluzione n. 02/2021

OGGETTO: Legge 122/1992 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” smi. Legge 224/2012. Legge 205/2017: comma 1132, lettera d). Attività di autoriparazione: precisazioni.

È pervenuta una richiesta di parere in merito alla validità dei requisiti tecnico-professionali per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane di una nuova attività di autocarrozzeria.

Il quesito riguarda un lavoratore che è stato apprendista carrozziere presso una snc di autocarrozzeria dal 01/02/1983 al 30/09/1987. Dopo una interruzione per assolvere il servizio militare è stato assunto presso la stessa società ed ha svolto la sua mansione di carrozziere fino al 01/05/2018, data in cui la società ha cessato l’attività.

Il soggetto in questione, forte dell’esperienza maturata, agli inizi del 2020 ha deciso di aprire un’attività di autocarrozzeria in proprio avvalendosi dell’esperienza ultratrentennale, ma ha dovuto sospendere il proprio progetto per la situazione pandemica causa Covid che l’anno scorso ha bloccato il comparto economico.

Nell’anno in corso si rinnova l’intenzione di avviare l’attività di autocarrozzeria in proprio e, con essa, tutte le attività propedeutiche: ricerca del locale, programmazione dei lavori di adeguamento, raccolta della documentazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente e, da ultimo, verifica del possesso del requisito tecnico-professionale per procedere all’iscrizione presso l’Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio.

La legge 122/1992 tuttora vigente, all’art. 7, comma 1, stabilisce che il responsabile tecnico oltre a possedere i requisiti personali di onorabilità deve dimostrare, CFR, comma 2:

“...deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;”

Dall’estratto conto INPS mostrato, emerge che, nel quinquennio di riferimento 2016-2021, l’istante ha lavorato con continuità, per la stessa ditta, dal 1988 al 2018, per cui la contribuzione previdenziale è sintomatica di un’attività lavorativa del tutto sufficiente a confermare il possesso del requisito richiesto dalla legge. La ratio che ispira la norma è quella di valutare, con accuratezza, il possesso della professionalità da parte del richiedente.

In altri termini, non vi è dubbio che, in applicazione della disciplina vigente, la fattispecie in esame si caratterizza per un’esperienza professionale ultratrentennale e, pertanto, è innegabile il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione della costituenda attività di carrozzeria presentando la domanda alla CCIAA/Albo Imprese Artigiane territorialmente competente.

A ciò si aggiunga che, nell’attuale contesto storico risulta indispensabile, da parte della Pubblica Amministrazione, operare per rimuovere ogni ostacolo possibile allo svolgimento di un’attività di impresa, valorizzando e valutando la volontà di iniziativa economica adeguatamente sostenuta da un bagaglio di esperienza e competenze di cui il soggetto preposto alla responsabilità tecnica risulta essere portatore.